

Delibera nr. 5/2025

RICORSO DI APPELLO DELLA SOCIETA' SAN TARCISIO AVVERSO SQUALIFICA ATLETA

La società San Tarcisio ha inoltrato ricorso di appello avverso la squalifica sino al 10/10/2026 inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato di Cuneo all'atleta Manneh Palamin (gara La Rocha 2025 – San Tarcisio Black & White del campionato Open Maschile di calcio a 11).

Sono state verificate le modalità di reclamo e appurato che sono state rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola. E' stato altresì appurato che l'atleta è stato regolarmente convocato in base alle norme di Sport in Regola in merito al diritto alla difesa.

Con il comunicato nr. 5 del 21/10/2025 il Giudice Sportivo del Comitato di Cuneo squalificava l'atleta *"per aver colpito con uno schiaffo al volto il direttore di gara all'atto della notifica dell'espulsione per doppia ammonizione"*.

La ricorrente sostiene che *"il comportamento del ragazzo non è stato, come si evince dal provvedimento, volontario"* ma in seguito a *"una protesta concitata ... gesticolando, il giocatore in questione colpiva in modo del tutto involontario l'arbitro con una manata fortuita"* e richiede di *"valutare una sensibile riduzione della sanzione"*.

Questa Commissione, nel ribadire che nel proprio operare debba considerare quanto scritto dall'arbitro come fonte privilegiata di prova (a meno che non siano portati alla sua attenzione fatti che dimostrino l'accaduto in maniera diversa, cosa che in questo caso non è avvenuto, non potendo essere considerati tali semplici dichiarazioni di parte), ritiene che il Giudice Sportivo abbia ben interpretato le indicazioni del "Massimario delle sanzioni" contenuto in Sport in Regola (pagg. 177-184), che prevede per atti di violenza, senza gravi conseguenze, nei confronti di un arbitro una pena da tre mesi ad un anno e che l'applicazione del massimo della sanzione sia giustificata sia dal comportamento generale tenuto in gara, sia dalla considerazione del periodo di sospensione estiva dell'attività, che riduce di fatto la durata della sospensione a nove mesi. E pertanto

DELIBERA

- di respingere il ricorso della società San Tarcisio confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo del Comitato di Cuneo
- di incamerare la tassa reclamo per effetto del suo mancato accoglimento.

data 31 ottobre 2025

la Commissione Regionale Giudicante
Vincenzo Porrazzo, Presidente
Claudio Bono, componente
Marco Bianchi, componente